

COMUNE DI RIANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la regolarizzazione amministrativa e contabile
delle occupazioni di suolo pubblico e delle iniziative pubblicitarie

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/07/2026

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto, finalità e durata del regolamento
- Articolo 2 – Regolarizzazione amministrativa e contabile
- Articolo 3 – Domanda di regolarizzazione
- Articolo 4 – Esame della domanda
- Articolo 5 – Importo dovuto per la regolarizzazione
- Articolo 6 – Pubblicazione ed efficacia del regolamento

Articolo 1 – Oggetto, finalità e durata del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la regolarizzazione amministrativa e contabile delle occupazioni di suolo pubblico e delle iniziative pubblicitarie realizzate nel territorio del Comune, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. Sono regolarizzabili le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari medio tempore vigenti, risultano prive di provvedimento concessorio ovvero realizzate in difformità al provvedimento concessorio rilasciato.
3. Sono regolarizzabili le diffusioni di messaggi pubblicitari, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale ed all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari medio tempore vigenti, risultano prive di autorizzazione ovvero realizzate in difformità al provvedimento autorizzativo rilasciato.
4. Sono escluse dalla regolarizzazione prevista dal presente regolamento le occupazioni di suolo pubblico e le iniziative pubblicitarie non regolari già accertate alla data di entrata in vigore del regolamento.
5. Il regolamento ha la finalità di favorire l'emersione spontanea delle occupazioni di suolo pubblico e delle iniziative pubblicitarie non conformi alle previsioni legislative e regolamentari medio tempore vigenti, a tutela della legalità e del decoro urbano.
6. Il regolamento ha durata circoscritta al procedimento di regolarizzazione nello stesso disciplinato.

Articolo 2 – Regolarizzazione amministrativa e contabile

1. In deroga alle disposizioni vigenti, per il periodo di durata del presente regolamento, la regolarizzazione amministrativa e contabile delle occupazioni di suolo pubblico e delle iniziative pubblicitarie non regolari è disciplinata dagli articoli seguenti.
2. In ogni caso saranno regolarizzabili esclusivamente le occupazioni di suolo pubblico e le iniziative pubblicitarie per le quali risulterà possibile rilasciare la concessione o l'autorizzazione in conformità alle disposizioni previste dal codice della strada, dagli strumenti urbanistici, dalle norme per la tutela dei beni culturali e del paesaggio, dal piano generale degli impianti pubblicitari, dai regolamenti disciplinanti l'arredo urbano ed il rilascio delle concessione e delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione dei messaggi pubblicitari.
3. Il procedimento di regolarizzazione dovrà favorire l'utilizzo di tecnologie digitali negli adempimenti e nella gestione amministrativa.

Articolo 3 – Domanda di regolarizzazione

1. I soggetti interessati devono presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Comune, di apposito avviso adottato in esecuzione del regolamento, domanda di regolarizzazione, utilizzando la procedura e la modulistica predisposta dall'Ente, allegando la documentazione nella stessa prevista.

2. Deve essere presentata una distinta domanda per ciascuna fattispecie di occupazione di suolo pubblico e di iniziativa pubblicitaria da regolarizzare.

Articolo 4 – Esame della domanda

1. L'Ufficio tributi esamina la domanda e comunica all'utente l'esito del predetto esame.
2. In caso di domanda completa e di fattispecie regolarizzabile, l'Ufficio richiede all'utente di versare l'importo dovuto come previsto dal successivo articolo 5 del regolamento. Ricevuto il pagamento dell'intero importo ovvero, in caso di dilazione, della prima rata, l'Ufficio competente (Polizia locale o Settore manutentivo, per i casi di manomissione del sottosuolo) emette il provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.
3. In caso di domanda incompleta, l'Ufficio tributi richiede all'utente di integrare la domanda assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. In caso di mancata integrazione entro il predetto termine, l'ufficio conclude il procedimento con il rigetto della domanda e con la diffida a cessare l'occupazione di suolo pubblico o la iniziativa pubblicitarie non regolare ove ancora in essere; rimangono ferme le azioni che il Comune può intraprendere ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari medio tempore vigenti.
4. In caso di domanda completa, ma di occupazione di suolo pubblico o iniziativa pubblicitaria non regolarizzabile, l'Ufficio conclude il procedimento con il rigetto della domanda e con la diffida a cessare l'occupazione di suolo pubblico o l'iniziativa pubblicitarie non regolari ove ancora in essere; rimangono ferme le azioni che il Comune può intraprendere ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari medio tempore vigenti.

Articolo 5 – Importo dovuto per la regolarizzazione

1. La regolarizzazione disciplinata dal presente regolamento è subordinata al pagamento dell'indennità prevista dalla lettera g), del comma 821, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per tutti i periodi in cui l'occupazione di suolo pubblico o l'iniziativa pubblicitaria si è realizzata e nei limiti della prescrizione della stessa.
2. L'indennità di cui al comma precedente è calcolata in ragione delle tariffe approvate negli anni dall'Ente per le differenti fattispecie di occupazione di suolo pubblico o iniziativa pubblicitaria maggiorata della percentuale prevista dalla lettera g) del comma 821 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 così come stabilita con regolamento comunale.
3. Non sono dovute le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla lettera h), del comma 821 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal regolamento comunale medio tempore vigente, nonché gli interessi di legge e stabiliti dal predetto regolamento comunale.
4. Salvo quanto previsto dai successivi commi da 5 a 7, il versamento dell'importo dovuto deve essere versato in una unica soluzione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta prevista dall'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.
5. In deroga alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, il pagamento dell'importo dovuto può essere effettuato in forma rateale secondo il seguente schema

Importo complessivo dovuto	Numero massimo rate	Periodicità rate
Fino a € 500	5 rate	Mensile
Da € 501 ad € 1.000	8 rate	Mensile
Da € 1.001 ad € 2.000	15 rate	Mensile
Oltre € 2.000	24 rate	Mensile

6. Ai fini del comma 5, l'utente deve versare la prima rata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta prevista dall'articolo 4, comma 2, del presente regolamento; entro lo stesso termine deve presentare apposita domanda di rateizzazione secondo le modalità definite dall'Ente. L'Ufficio tributi provvederà ad emettere il piano di dilazione dandone notizia all'utente.

7. Il mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista, comporta la decadenza dal beneficio della dilazione e la immediata riscossione degli importi non versati, maggiorati delle sanzioni e degli interessi di cui al comma 3 del presente articolo.

8. In considerazione del carattere straordinario del procedimento disciplinato dal presente regolamento e del conseguente aggravio dell'attività istruttoria a carico dell'Ente, la presentazione della domanda di regolarizzazione è subordinata al contestuale versamento di diritti di istruttoria pari ad € 25,00 per ciascuna domanda. I predetti diritti si intendono aggiuntivi rispetto ai diritti di istruttoria già previsti per le singole fattispecie dalle disposizioni regolamentari vigenti e non sono rimborsabili.

Articolo 6 – Pubblicazione ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune e, in applicazione della deroga prevista dal comma 108, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è efficace dalla data di pubblicazione.